

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
- PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA -

Dipartimento Distrettuale Antimafia

dr. Giuseppe Pignatone presso la Procura di Roma

Guardia di Finanza

Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata



Denuncia/querela del 18.07.2018

Denunciati:

- **Cici Gaetano**, nato a Santeramo in Colle (BA) il 12.02.1966, C.F. CCIGTN66B12I330B, residente in via Alpinolo Salvatori 8 -01017 Tuscania (VT) identificato con documento Carta D'Identità N AX9870567 rilasciata dal comune di Tuscania (VT) il 13.09.2016, valida fino al 12.02.2027, Tel.3922528562 e-mail gaetanocici@yahoo.it – PEC gaetano.cici@pec.it, titolare dello sportello antiusura di Tuscania (VT) –
- **Patrizia Piergentili**, nata a Montalto di castro il 29.12.1965, C.F. PRGPRZ65T69F419Y, residente a Viterbo in Via Garbini 109, identificata con documento Carta D'Identità n AR8903495 rilasciata dal Comune di Viterbo il 29.03.2017, valida fino al 29.03.2021, recapito telefonico n 3481310220 –

Al Procuratore della DDA dr. Giuseppe Pignatone, alle squadre speciali della Guardia di Finanza di Roma, con la presente denuncia/querela si chiede l'immediato sequestro probatorio delle ricevute bancarie "False" sotto elencate in questo atto e degli atti bancari e giudiziari perché usurari, l'intervento mirato inviando le fiamme gialle all'interno della Banca, al fine di fermare una volta per tutte, le attività illecite del direttore generale Massimo Caporossi e dei vertici della Banca di Viterbo Credito Cooperativo e di altre persone, autori dei fatti, elencate negli atti e nei documenti allegati, affinché l'Adita Autorità proceda nei loro confronti, al fine di comminare la giusta punizione per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'usura bancaria, art. 644 c.p., estorsioni art. 629 c.p., alle gravi lesioni personali art. 582 c.p., riciclaggio di denaro art. 648 bis c.p., allo sconto bancario di fatture inesistenti con emissione di "RIBA FALSE" e di tutti i reati che saranno ravvisati nei fatti di seguito esposti, affinché accertata la responsabilità penale in ordine ai reati, e che venga comminata la giusta punizione con espressa riserva di costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale. Chiediamo di essere avvisati in caso di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p., inoltre ci opponiamo alla definizione del procedimento per decreto di condanna.

CICI GAETANO:

Recandomi presso l'officina meccanica Piergentili, corrente in Viterbo zona industriale Poggino, nel colloquiare con la suddetta signora Piergentili Patrizia, titolare dell' officina, venivo a sapere che da alcuni mesi il suo cugino **Mauro Piergentili**, presentava presso la locale Banca di Viterbo Credito Cooperativo delle fatture INESISTENTI emesse a nome della stessa cugina Patrizia, tramite le quali la stessa Banca a sconto fatture emetteva delle ricevute bancarie FALSE, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'illiceità dei documenti. Le fatture venivano scontate direttamente dal Direttore Generale della Banca di Viterbo, sig. Massimo Caporossi.

La Patrizia Piergentili veniva di conseguenza a conoscenza dell' intera operazione criminale in quanto le pervenivano ovviamente gli avvisi delle ricevute bancarie non pagate per un' importo di oltre 500.000,00 euro, di cui circa 131.000,00 euro documentate.

La Patrizia Piergentili, quindi, essendo disperata da tali debiti ingiusti, sfogava con me la sua rabbia perché la banca, prima di emettere le RI. BA avrebbe dovuto verificare la correttezza o quanto meno l' esistenza reale delle fatture.

Al momento attuale dunque risultano numerose ricevute bancarie a carico della Piergentili Patrizia per un capitale enorme e la stessa risulta cattiva pagatrice pur non avendo commesso o chiesto alcunché.

n.b. Vedasi n. 27- "ventisette" di avvisi di ricevute bancarie in allegato. (All.1)

Nb. Da alcuni fonti sicure sono venuto a conoscenza che il riciclaggio di denaro è milionario ed è molto diffuso nel centro Italia a danno di altre persone. Per questo motivo chiediamo l'invio delle fiamme gialle in Banca per le dovute verifiche.

PIERGENTILI PATRIZIA:

Premesso di essere debitrice verso la Banca di Viterbo, soc. cooperativa per azioni, con sede in Viterbo, via A. Polidori 72, P. IVA : 00057680563, per n. 02 mutui meglio identificati al n. 20115515 e 20122143 regolarmente pagati il primo fino alla rata n. 83 del 01.11.2014, capitale residuo 118.160,54 (all. N 2) il secondo fino alla rata n. 16 per capitale residuo 139.413,88 (all. N 3) che la Banca di Viterbo a mezzo lettere raccomandata in data 22 marzo 2016 chiedeva il saldo e la conseguente messa in mora.

Mutuo n 20115515 € 123.775,33

Mutuo n 20122143 capitale pendente alla data del 01.03.2016 euro 121.686,73, + n.16 rate totale e la prima in parziale pagamento per un totale di euro 27.757,38, quindi sorte € 149.444,11.

Dalle analisi effettuate dall'avv. Silvia Corbellini del Foro di Roma, ai fini della rilevazione dell'eventuale presenza di usura sul Mutuo ipotecario N 20122143 intestato a Piergentili Patrizia Officine tenuto presso Banca di Viterbo emerge che il T.E.G. dell'operazione è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula; pertanto si può concludere ragionevolmente che i "due" finanziamenti sopra citati in oggetto sono AFFETTI DA USURA.

L'importo totale che l'Istituto deve rendere al Cliente è di € 12.178,79, vedasi (All.4)

Dalle analisi effettuate dall'avv. Silvia Corbellini del Foro di Roma, ai fini della rilevazione dell'eventuale presenza di usura sul Mutuo ipotecario N 20122143 intestato a Piergentili Patrizia Officine tenuto presso Banca di Viterbo emerge che il T.E.G. dell'operazione è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula; pertanto si può concludere ragionevolmente che i "due" finanziamenti sopra citati in oggetto sono AFFETTI DA USURA.

L'importo totale che l'Istituto deve rendere al Cliente è di € 67.916,35, vedasi (All.5)

In data 23.05.2016 mi veniva notificato atto di precetto per un totale di euro 273.219,44 + spese Legali. Al momento del pignoramento e dell'inizio della procedura esecutiva (Esecuzione immobiliare n. 200/2016), con l'ausilio della Associazione Baccarato (Fondo per la solidarietà e l'antiusura) Onlus Via C. Passaglia 10 Roma **ottenevamo sospensione ai sensi dell'art 624 bis per un anno con versamenti mensili da 1000/1500 euro e la possibilità di proroga per il successivo anno, salvo accordi migliorativi alla scadenza imputando le somme versate all'art. 1194 c.c. – (All.6).**

Pertanto la Banca mi invitava a firmare il riconoscimento del debito ammontante alla data del 28.02.2017 a euro 277.000,00 circa di cui allego la lettera e a dare inizio ai versamenti di cui il primo effettuato in data 02.03.2017, capitalizzando in quella data capitale, interessi e spese fino ad allora sostenute. Non c'è traccia di come siano stati calcolati gli interessi dalla data del precetto a quella del riconoscimento, sicuramente a nostro favore se i capitali dalla data del 01.11.2014 (118.160,54 + 121.686,73= 239.847,27 in 16 mesi ovvero alla data del 22.03.2016 hanno maturato interessi, sicuramente capitalizzati, pari a euro 33.372,17; mentre dal 22.03.2016 al 28.02.2017 (data del riconoscimento del debito) circa 4000,00.-

Punto di partenza per una bonaria soluzione della controversia, soprattutto per me per avere un periodo di tregua, dopo la morte di mio padre, responsabile tecnico, per dare inizio ad una nuova era lavorativa della mia azienda, con idee e progetti forse più innovativi. Quindi la Banca accettava alle seguenti condizioni: **Sospensione per un anno con rinnovo solo se migliorativo.**

Le somme versate devono essere imputate all'art. 1194 c.c.; quindi sul mutuo 20115515 non possiamo rilevare le quote interessi dalla rata n. 111 del 01.03.2017 alla rata 124 del 01.02.2018, in quanto il mutuo essendo variabile ad una certa data per effetto del calo dei tassi, secondo il contratto, praticamente è diventato a tasso fisso con rate da eur 939,11, supponendo che la rata n. 111 comprenda interessi per euro 322,55. Con decrescenza pari a euro 1,71 per ogni rata, quindi la somma necessaria da imputare ai sensi dell'art 1194 c.c. in capo a questo mutuo era circa 3.864,00. Per il mutuo 20122143 il conteggio è più semplice, rileviamo dal piano di ammortamento

Quota interessi Al 01.03.2017 euro 453,32

Al 01.04.2017 euro 448,32

Al 01.05.2017 euro 443,29

Al 01.06.2017 euro 438,24

Al 01.07.2017 euro 433,17

Al 01.08.2017 euro 428,08

Al 01.09.2017 euro 422,97

Al 01.10.2017 euro 417,84

Al 01.11.2017 euro 412,69

Al 01.12.2017 euro 407,51

Al 01.01.2018 euro 402,32

Al 01.02.2018 euro 397,10



Per un totale di € 5.104,85 che sommati ai € 3.864,00 dell'altro mutuo fanno circa 9.000,00 anche se sono logiche eventuali variazioni date dalla capitalizzazione di fine anno. Premesso che comunque nel periodo di quiescenza, anche se minimi sono stati effettuati versamenti che non e' questa la sede per capirne la destinazione.

Con questa prova di fiducia la banca ovviamente mi chiedeva di dare prova "Di dare prova di buona volontà). Pagare gli interessi sulle rate dal 01.03.2017 al 28.02.2018 in guisa di mantenere fermo il debito, usufruire di 2 anni di tempo, per rimettere in bonis la pratica e ristrutturare i 2 mutui alle attuali condizioni di mercato, ovvero pagare le rate capitali mancanti anche rifacendo i dovuti conteggi, tra l'altro oggi un mutuo di euro 280.000,00 in 20 anni ad un tasso del 2,5% potrebbe avere una rata di euro 1.483,00, ecco perché la banca ci chiede nell'ipotesi di rinnovo condizioni migliorative, per metterci alla prova, anche perché non credo sia nella deontologia di banca di credito cooperativo decretare la fine di una attività lavorativa che va avanti dal 1969, che comunque, anche se in ritardo, risponde dei propri impegni e da lavoro a 4 persone fisse più quelle che ruotano nella filiera della stessa. Pertanto la sottoscritta chiedeva alla Banca l'apertura di un c/c su basi attive intestato alla società che lavora e che fa capo a me, dal cui c/c sono transitati tutti i versamenti fino ad oggi fatti, l'avvocato Cianchi della Banca aveva proposto anche di mettere sul c/c al 10 di ogni mese una partita dare per la somma della rata in guisa che le prime somme sarebbero andate a saldare il dovuto.

Dobbiamo riconoscere che con estrema fiducia non hanno mai fatto questo, anche perché ogni qualvolta e' stato possibile ho versato degli acconti (si allegano copie versamenti a parte) comunque alla data del 30.01.2018 le somme versate ammontavano a euro 9.150,00 come da documentazione allegata numerata dal n. 01 al n. 24, più ulteriori versamenti di euro 1.850,00 (doc. 25 + 26) alla data del 06.03.2018.

Ovviamente essendo parte soccombente ho sempre versato con causale generica Entrata di cassa, versamento in acconto di maggior sofferenza, con la consapevolezza. Che tutte queste somme erano comunque imputate secondo il comma dell'art. 1164, in quanto per diciture cmq diverse tipo all'art. 1165 in c/ capitale sarebbe stato necessario il consenso del creditore, senza mai chiedere la verifica dell'imputazione perché ovviamente il concetto era stato chiarito fin dalla sottoscrizione dell'accordo.

Più volte la sottoscritta nei giorni antecedenti la scadenza del 15.03.2018 si recava in banca a chiedere informazioni senza mai ricevere notizie precise né inviti a rivedere l'accordo, e quindi non avendo indicazioni in merito continuava con versamenti pari a 1000,00 al mese che allo stato attuale delle cose ammontano in totale a euro 17.300,00, come da allegati, tra l'altro per un paio di volte sono stata richiamata dalla filiale a sistemare le rate. Inoltre, per esempio in data 15.06.2018, mi sono recata alla centrale per chiedere appuntamento e tra l'altro sono stata ricevuta subito per proporre idee e soluzioni, dove ho appreso che la banca aveva ridato INGIUSTAMENTE impulso agli atti.

Il Direttore e' sembrato contento di questa idea, ovviamente un cliente quarantennale da cattivo sarebbe tornato in bonis, e la banca sarebbe rientrata del margine di contribuzione per le posizioni a sofferenza (questo lo dico io).

In data 02.07.2018 mi vedo notificare per il giorno 16.07.2018 accesso di ispezione per il custode e quindi per la prima volta sono andata a vedere il fascicolo, dove vedo che con decreto di riassunzione del 23.03.2018 la banca dava di nuovo corso alla procedura, MOTIVANDO CHE L'ACCORDO SCRITTO NON ERA STATO SODDISFACIENTE, si intende che gli interessi ai sensi dell'art. 1164 non erano stati coperti, COSA DECISAMENTE NON VERA, probabilmente non si sa dove siano state contabilizzate le somme versate, a capitale sicuramente no che nella riassunzione non si fa



cenno ad alcun pagamento, agli interessi no, altrimenti l'accordo sarebbe stato soddisfacente e rinnovato.

Pertanto alle autorità giudiziarie, la sottoscritta chiede il mantenimento della sospensione ai sensi dell'art. 664 fino al 15.03.2019 impegnandosi a mantenere gli accordi come chiesto nella lettera con un piano di rientro fino all'estinzione del debito reale.

Alla presente denuncia/querela si allegano i seguenti atti e documenti:

Copia fotostatica documenti di riconoscimento signor Cici Gaetano, Codice fiscale + Carta D'Identità
Copia fotostatica documenti di riconoscimento signora Piergentili, Codice fiscale + Carta D'Identità

All.1 – copia fotostatica n° 27 RI. BA false.

All.2 – copia fotostatica mutuo n. 20115515

All.3 – copia fotostatica mutuo n. 20122143

All.4 – copia fotostatica analisi del mutuo e calcolo degli interessi mutuo n. 20115515

All.5 – copia fotostatica analisi del mutuo e calcolo degli interessi mutuo n. 20122143

All.6 – copia fotostatica versamenti pari a 1000,00 al mese per un totale di euro 17.300,00

All.7 – copia fotostatiche ~~delle 27 (venticette) RI. BA false in nostro possesso~~


~~di cui si chiede il sequestro probatorio.~~

ACCORDO DEL 28/02/2019

Roma 18 luglio 2018 –

In fede:

Cici Gaetano



Piergentili Patrizia

